CAMERA DEI DEPUTATI N. 4105-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE: **AMATUCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

nella seduta del 5 settembre 1962

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno

Presentata alla Presidenza il 15 settembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il terremoto, verificatosi nelle provincie di Avellino e di Benevento il 21 agosto 1962, con effetti, del pari, importanti nelle provincie di Campobasso, Foggia e Salerno, ha causato danni molto più gravi di quelli che, in un primo momento, sembravano essersi verificati.

Vi sono stati comuni della provincia di Avellino come Sant'Arcangelo Trimonte, Casalbore, Montecalvo Irpino, Bonito, Melito, Mirabella Eclano, Ariano Irpino e Grottaminarda e in quella di Benevento come Apice, Molinara, Pietralcine, Bosco Vaiano e molti altri, hanno subito danni alle abitazioni, pari all'80-90 per cento.

A tanto si aggiunga che l'interruzione dei pubblici servizi e il disagio che ne è derivato alle popolazioni, ha creato una situazione

di grave pregiudizio per cui il Governo, contemporaneamente alle immediate provvidenze disposte che hanno assicurato dopo poche ore dal verificarsi delle scosse sismiche, i servizi di pronto soccorso, seguite da interventi massicci ed efficaci per l'assistenza alle popolazioni colpite e, in particolar modo, ai senza tetto, si è avvalso dell'articolo 77 della Costituzione per emanare in data 5 settembre 1962 il decreto legge n. 1312 per provvedere, con urgenza, alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché dei termini di scadenza dei titoli cambiari, fino al 15 ottobre 1962.

Detto decreto-legge trova la legittimità della sua emanazione nella straordinarietà dei fatti verificatesi e nella urgenza di provvedere ad eliminare gli ulteriori disagi alle popolazioni colpite dal terremoto che nei giorni della calamità avrebbero dovuto compiere speciali adempimenti per il maturarsi dei termini legali o convenzionali o che, nello stesso periodo, avrebbero dovuto soddisfare impegni cambiari venuti a scadere.

Purtroppo, provvedimenti simili non sono nuovi: il Governo li ha dovuti adottare, anche per il passato, nei casi di pubbliche calamità abbattutesi sul Paese. In sede d'esame da parte della commissione della giustizia, del relativo disegno di legge, il vostro relatore – seguito, anche, dall'onorevole Kuntze – fece rilevare la opportunità di prorogare i termini della prescrizione, decadenza o sospensione, dal 15 ottobre, come stabilito nel decreto-legge, al 30 novembre 1962.

A tale richiesta, aderì il ministro della giustizia, onorevole Bosco ed il testo, pertanto, è stato modificato nel senso di sostituire alle parole «al giorno 15 ottobre 1962 del primo e secondo comma dell'articolo 1, le seguenti «al giorno 30 novembre 1962».

Altre modificazioni apportate dalla commissione attengono alla rettifica della denominazione di alcuni comuni indicati nell'articolo 1 del disegno di legge erroneamente menzionati.

Sono state modificate le seguenti denominazioni: il comune «Cancello» in quella di «San Felice a Cancello» e su proposta dell'onorevole Kuntze, quella di «Aurano Puglia» e «Colle San Vito» rispettivamente in «Anzano di Puglia» e «Celle San Vito».

Onorevoli Colleghi, con le modificazioni apportate al disegno di legge, la urgenza e la straordinarietà di provvedere all'emanazione del decreto-legge in esame è quanto mai evidente per cui si chiede che la Camera voglia approvarne, con il suo suffragio, la conversione in legge.

AMATUCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento ed in alcuni comuni delle provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno, *con le seguenti modificazioni:*

L'articolo 1 del decreto-legge è sostituito dal seguente:

« In tutti i comuni delle provincie di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta; nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso; nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 30 novembre 1962.

È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 15 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei comuni anzidetti ».